

Copia N. 1238 del Repertorio Notarile e N. 76 del Fascicolo

Contratto di Società

Regnando Sua Maestà Umberto Primo, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
L'anno milleottocentonovantadue, il giorno trenta del mese di Giugno, nel Comune di Settefrati, ribattuto, e pubblicamente nella casa Municipale, quiritata a Largo Ponte.

Avanti di me Berardino Massa fu Costantino, Notaio residing nel Comune di Sandonato Val di Comino, Distretto Notarile di Cassino, presso il cui Consiglio sono iscritte, e assistito dai due testimoni, che saranno qui nel fine nominati, idonei giusta il voto della Legge, si sono costituiti:

Il Sig. Carlo Can. Colletti fu Giovanni, nella qualità di Sindaco e rappresentante l'Amministrazione del Comune di Sandonato Val di Comino, da una parte.

E dall'altra il Sig. Ferdinando Guarnagna fu Giustimano, Assessor Anziano, funzionante da Sindaco, per il titolare attualmente in esilio, e rappresentante l'Amministrazione del Comune suddetto di Settefrati.

Entrambi proprietari, capaci a contrattare maggiori di età, nati e domiciliati nei rispettivi

Comuni di Sandonato e Settefrati, a me Notario
e testimoni infrascripti personalmente notati.

Le parti costituite anzitutto d'incarcano domini
da loro, nelle aperture qualitate, addivine alla stipu-
la del contratto per la condotta di acqua pota-
bile, da portarsi nei due Comuni, derivandolo
dal Melfi, giunta il progetto dell'Ingegnere Pedone,
debitamente approvato.

In base quindi ed in unione di precedenti deli-
berati dei due Consigli e delle due Giunte, debita-
mente approvati dalla Superiore autorità, si
addivine da esse costituite parti alla stipula del
presente atto, i cui articoli, formulati in Cassi-
no, il dì 28 Novembre 1891, dalle due Giunte,
furono, letteralmente come sono trascritti, ap-
provati dal Consiglio di Prefettura di Cassino,
in data 23 corrente mese, giunta il volere di Legg.

Articolo 1°

Quando il Comune di Sandonato propose di
far una pubblica fontana, derivando l'acqua
dal Melfi e dovendo perciò far la condotta
nel territorio del limitrofo di Settefrati, si obbli-
ga, qualora eseguisse tale suo proponimento,
di costruire in questo ultimo Comune una
fontana, a norma del progetto Pedone,

con l'allevamento di il lavatoio, compresi nelle
stesso progetto.

Articolo 2°

La detta condotta dovrà iniziarsi dal Comune
di Sandonato nel termine di diciotto mesi, a con-
tarsi dalla data dell'approvazione superiore
del presente contratto. Incominciati i lavori
si obbliga lo stesso Comune di farli proseguire,
senza interruzione alcuna, salvo sempre i
casi fortuiti e di forza maggiore.

Ove, per il fatto del Comune di Sandonato,
si verificasse la interruzione di lavori,
per un periodo di tempo maggiore di un anno,
o che tale interruzione si rinnovasse per un più
breve tempo, sarà in facoltà del Comune di
Settefrati di mettere in mora l'altro Comune,
con un termine utile non minore di sei
mesi, decorso il quale, potrà ritenersi sciolto
dagli obblighi a questi.

Articolo 3°

Il Comune di Settefrati si obbliga, in corrispon-
tivo, di rinunciare a qualunque diritto posse-
sso per gli per la presa d'acqua e di
pagare, una soluzione, la somma di lire
quaranta. Si mita sicuto de detta

la spesa prevista nel progetto Padone, per la
costruzione del presbitero, che il detto Co-
mune di Settefrati dovrà fare per fornire
della suddetta somma.

Articolo 4.

Il detto pagamento, il Comune di Settefrati si
obbliga di farlo due mesi dopo collaudata la
costruzione, le fontane e gli altri lavori che
lo riguardano. Devono detto Comune
adempirvi alle integrali pagamenti
della somma suddetta, il Comune di Sette-
frati avrà l'obbligo di corrispondere, sulle
somme non pagate, e fino all'effettiva sod-
disfazione, lo annuo interesse convenzionale
del dieci per cento, e di rimborsare il Comune di
Sandonato di tutte le spese di qualunque
natura, che questo per causa dell'inadem-
pienza dovrà sopportare, e tutto ciò senza
pregiudizio della facoltà di ritenere la sus-
sistenza della obbligazione principale, do-
vendovi la corrispondenza degli interessi,
e la rivalsa delle spese ritenute per la
simplius mora.

Articolo 5.

A garanzia del pagamento della summi-

ata somma, il Comune di Settefrati, si obbli-
ga di dare speciale ipoteca sulle proprietà co-
muni, e specialmente rimetterà a favore del
Comune di Sandonato, la rendita di lire
mille. cinquanta, che attualmente il
Comune possiede sul Debito Pubblico dello
Stato, nonché il capitale corrispondente alla
medesima rendita.

Articolo 6.

Il Comune di Settefrati avrà il diritto di in-
tervenire nella scelta e direzione di lavori e di
intervenire nelle misure e nei collaudi delle
opere che lo riguardano. Tutto ciò a proprie
spese.

Articolo 7.

Compiuta l'opera, la manutenzione di essa,
per le opere comuni starà a carico dei due
Municipi; in proporzione delle quantità
di acqua che si prelevano, per le opere non comuni,
ciascun Municipio provvederà ai proprii
interessi.

Articolo 8.

Le spese del presente contratto uderanno per
un quarto a carico del Comune di Sette-
frati, e per tre quarti a carico del Comune

di Sandomato.

Articolo 9°

Il costituito Sig. Gramigna, nell'assunta qualità di funzionario cioè Sindaco del Comune di Sottefatti, faculta e presta ogni opportuno e necessario consenso, purché il consenso non delle ipoteche della Provincia, a unirsi e iscriverne a favore del Comune di Sandomato, rappresentato come innanzi, dal costituito Sig. Colletti, per la somma di lire italiane L. 6000. 00 e possibili spese, sul titolo di rendita di lire 1050. 00 rispettivo capitale, posseduto dal proprio Comune, quale certificato di data 29 Dicembre 1869 n°

341688, praticato in bilancio alla Categoria n° 1, art. 1°, del Titolo 1° nonché sui seguenti quattro stabili:

a) Tuoletto, a contrada Selrupiano, della estensione di toveri 450 di misura antica, pari ad ettari 14 circa, Sezione A, M. 2, fini il Comune di Pimiso, e quelli di Barua d'opis

b) Tuoletto, a contrada Cesepiano, della superficie di circa ettari 27, in confin con il Comune di Pimiso, ed altre proprietà comunali, sezione A, M. 8.

c) Tuoletto, a contrada Statto putisiole della superficie di ettari 5 circa, in confin con tutte le proprietà comunali, Sezione A, M. 2.

d) Infine sul casale murato sotto il titolo Molino granaglia, in contrada la Mola, Sezione C, n° 548, fini Giovanni Colarosi, Pietro Antonio Colarosi ed eredi Giovanni Toci.

Tali stabili a corpo e non a misura, con ogni maniera di diritti, azioni, accessioni e dipendenze, nel loro stato attuale, senza riserva alcuna, tutti siti nel territorio di detto Comune di Sottefatti, sotto l'articolo 181.

Tale facoltà di unirsi e iscriverne, il Sig. Gramigna nella sua qualità, la concede in dipendenza dell'articolo 5° del presente contratto. Il predetto prezzo di lire quaranta mila scante, è stabilito a corpo e non a misura, restante a vantaggio o carico del Comune di Sandomato la possibile spesa minore o maggiore ad opera compiuta.

Il presente atto si è da me Notario ricevuto in presenza delle parti contraenti e di testimoni Achille Fauci di Felice, sarto, e Commisso Grotta fu Antonio, industriale, noti ed abitanti in Sottefatti, i quali sottoscrivono

con me Notaro e parti. Dell'atto presente scritto
di mio carattere, risultante di fogli due d'carta,
scritti, l'intermedio per intero, l'atto uno ritti
quattro, ma dato presenti i testimoni a cui
non furono ad esse parti, e videlicet, non di
aiuto non l'atto stesso conforme alle loro
voluntà. Colletti Carlo Sindaco - Ferdinando
Gramigna Sindaco per la causa di Achille Cam
in testa - Gennaro Genetta teste - Bernardino
Mammi Costantino Notaro residente in Gaud
ura. - Costo lire 693.20 - Notar Mammi
Registrato in Anni li 30 Agosto 1892, al Vol. 40
Mod. 1. N. 81, fol. 191 - Costo lire 159.20 - Il Vice
ritore - G. Bacci.